



COMUNE DI CASCINA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA NON DISCRIMINAZIONE

INDICE

ART. 1 ISTITUZIONE

ART. 2 FINALITA'

ART. 3. COMPETENZE E FUNZIONI

ART. 4 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

ART. 5 COMPOSIZIONE E DURATA

ART. 6 ORGANI

ART. 7 FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

ART. 8 GARANTE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

ART. 9 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

ART. 10. ONERI DI FINANZIAMENTO

Art. 1 ISTITUZIONE

Ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, degli artt. 2, 3 e 157 del TUE e dell'art. 2 dello Statuto Comunale, è istituita presso il Comune di Cascina, la Consulta Comunale per le Pari Opportunità, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente e democratico per l'effettiva e piena attuazione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione all'interno della comunità locale.

La Consulta è un organo consultivo e di proposta con lo scopo di sostenere e promuovere azioni positive volta a rimuovere ogni ostacolo che per motivi di sesso, di origine etnica o sociale, di lingua, di religione o di convinzioni personali, di opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, di appartenenza ad una minoranza, di condizione economica, di condizioni fisiche, di disabilità, di età o di orientamento sessuale possano di fatto impedire ai cittadini e alle cittadine di esercitare liberamente i propri diritti o prerogative.

La Consulta ha sede presso il Palazzo Comunale.

Art. 2 FINALITÀ

Scopo della Consulta è consentire a tutti e a tutte una prospettiva uguale ed equa per poter accedere alle opportunità e favorire una democrazia partecipata ed arricchita dalle varie diversità che la caratterizzano.

La promozione delle pari opportunità diventa principio trasversale delle politiche dell'Ente, che devono essere indirizzate in modo da consentire a tutti uguale trattamento a parità di condizioni, prevedendo una rimozione degli ostacoli che direttamente o indirettamente producono discriminazione.

Art. 3 COMPETENZE E FUNZIONI

La Consulta per il perseguimento delle proprie finalità in relazione all'attività del Comune di Cascina:

- a) favorisce e promuove l'ottica di genere nell'attività e nella programmazione del Comune attraverso la formulazione di proposte per la redazione dei documenti di programmazione dell'ente;
- b) favorisce e promuove azioni positive volte a rimuovere le discriminazioni dirette e/o indirette per motivi legati al sesso, all'orientamento sessuale, alla disabilità, alle opinioni, alla provenienza geografica, alle condizioni economiche e/o sociali;
- c) esprime pareri, non vincolanti, sull'istituzione e organizzazione dei servizi alla persona e collettivi;
- d) propone alla Giunta e al Consiglio provvedimenti e progetti volti a riequilibrare

Regolamento per il funzionamento della consulta per le pari opportunità e la non discriminazione

i ruoli all'interno dell'ente nell'ottica della parità di genere e di rappresentatività di ogni categoria sociale;

e) promuove e sostiene la presenza delle donne e delle minoranze nelle nomine in enti e aziende di competenza comunale;

f) può chiedere al Consiglio ed alla Giunta Comunali il riesame di un atto deliberativo se ritenuto in contrasto con i principi di parità e pari opportunità. Gli organi in questione forniscono risposta, attraverso il/la Sindaco/a o persona delegata, entro un termine di 30 giorni;

g) promuove l'adozione di un linguaggio di genere nella redazione degli atti;

h) formula proposte, anche di provvedimenti determinati, laddove lo ritenga opportuno e necessario per il perseguimento delle proprie finalità;

i) sviluppa e promuove progetti, in collaborazione con gli istituti di istruzione presenti sul territorio, al fine di educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze, all'educazione al rispetto dei sentimenti, alla prevenzione dei fenomeni dell'omolesbotransfobia;

j) sviluppa e promuove progetti attraverso percorsi di integrazione e di intermediazione culturale. A tale scopo la Consulta favorisce la costruzione di relazioni con l'associazionismo sia locale che regionale, nazionale o internazionale anche al fine di promuovere scambi interculturali;

k) contrasta la cultura della violenza, anche verbale, e dell'assoggettamento del corpo femminile, dei minori, dei diversamente abili, degli omosessuali e, in generale, di tutti coloro che si trovano in una condizione di potenziale sottomissione;

l) attua iniziative, anche e soprattutto nelle scuole, volte a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità di coppia che consentano alle donne la conciliazione dell'impegno professionale, sociale, pubblico con l'esperienza familiare;

m) promuove azioni positive tese a rimuovere ogni discriminazione verso i diversamente abili, nonché realizza progetti volti all'integrazione delle persone disabili e alla valorizzazione delle loro abilità;

n) favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative legate alla parità e alla non discriminazione

Per la realizzazione delle proprie finalità, la Consulta:

1) svolge attività di ricerca sulle differenze di genere, sulle discriminazioni, sulla disabilità e su ogni altro argomento di sua competenza, favorendo l'informazione sulla legislazione e sulle iniziative legate alla parità, anche attraverso l'organizzazione di incontri e convegni volti alla sensibilizzazione della comunità;

2) favorisce la costituzione di reti di relazioni con le associazioni di qualsiasi livello

Regolamento per il funzionamento della consulta per le pari opportunità e la non discriminazione

operanti nell'ambito delle discriminazioni e delle diversità;

- 3) promuove e propone la realizzazione di manifestazioni o iniziative inerenti alle finalità della Consulta.

Entro il 31 Dicembre di ogni anno, la Consulta presenta alla Giunta una relazione delle attività svolte. La Giunta riferisce al Consiglio Comunale.

Art. 4 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

La Consulta opera come punto di riferimento e di confronto con i soggetti pubblici e con soggetti privati quali, in particolare, le Associazioni e Gruppi, organizzati e non, che si occupano di pari opportunità e non discriminazione svolgendo attività di informazione e consulenza nelle materie di propria competenza.

La Consulta cura i rapporti con enti e organismi preposti alla realizzazione delle politiche di parità e pari opportunità con i quali individua anche forme continuative di collaborazione.

Art. 5 COMPOSIZIONE E DURATA

La Consulta opera come organismo rappresentativo delle realtà associative e/o gruppi siano essi organizzate o no, a tal fine sarà formata da un massimo di 25 membri con diritto di voto, come di seguito indicati:

- a) un/una rappresentante di associazioni e/o gruppi che si occupano di tematiche legate all'uguaglianza di genere;
- b) un/una rappresentante di associazioni e/o gruppi che si occupano di tematiche relative persone diversamente abili;
- c) un/una rappresentante di associazioni e/o gruppi che si occupano di tematiche legate al disagio psicologico;
- d) un/una rappresentante di associazioni e/o gruppi che si occupano di persone anziane;
- e) un/una rappresentante di associazioni e/o gruppi che si occupano di tematiche legate al fenomeno delle migrazioni e dell'integrazione;
- f) un/una rappresentate delle associazioni e/o gruppi che si occupano di cooperazione internazionale;
- g) un/una rappresentate delle associazioni e/o gruppi che si occupano di attività

sportive;

h) un/una rappresentante espressione di ciascun istituto comprensivo del territorio e un/una degli istituti di istruzione superiore attraverso un membro del Consiglio di Istituto (docente, genitore o studente);

i) singole cittadine e singoli cittadini sensibili ai temi delle pari opportunità e della non discriminazione;

j) il/la Sindaco/a o in sua vece l'Assessore/a con delega alle pari opportunità;

k) un/una rappresentante del Consiglio Comunale eletto tra i suoi membri

Possono partecipare alle sedute della Consulta, in qualità di invitati permanenti, i consiglieri e le consigliere del Comune di Cascina e i membri della Giunta, con possibilità di intervenire nella discussione, ma senza diritto di voto (fatta eccezione per i membri di cui alle lettere j e k del presente articolo).

Possono partecipare alle sedute della Consulta esperti nelle materie specifiche di competenza della medesima, su invito del/della Presidente per discutere di singoli argomenti o offrire informazioni in relazione ai temi delle pari opportunità e della non discriminazione.

Tutti i soggetti di cui al primo comma del presente articolo faranno pervenire al/alla Sindaco/a una richiesta specifica sulla base delle modalità stabilite da apposito avviso pubblico. Le domande dovranno essere corredate da un profilo dell'associazione o del gruppo e da una breve descrizione delle attività svolte.

I singoli cittadini dovranno allegare alla richiesta un breve curriculum vitae e la motivazione per cui intendono partecipare alla Consulta.

I membri della Consulta sono nominati dal/dalla Sindaco/a, di concerto con l'Assessore/a con delega alle Pari Opportunità e il/la presidente della Commissione Affari Sociali. Sulla base del numero di richieste pervenute potrà essere fatta una selezione sulla base di criteri stabiliti nell'avviso pubblico da parte di una commissione formata dal/dalla Presidente del Consiglio Comunale e dalla Commissione Affari Sociali.

La Consulta resta in carica 5 anni.

I componenti cessano dalla carica per:

- dimissioni volontarie
- per la perdita dei requisiti per la nomina
- assenza per tre volte consecutive senza giustificato motivo

La cessazione dalla carica viene dichiarata dal/dalla Presidente nella prima seduta utile. Se la cessazione o le dimissioni riguardano un/una rappresentante di gruppi, associazioni o istituti di istruzione, questi possono procedere alla nomina di un nuovo rappresentante. In questo caso il membro che subentra rimane in carica sino alla scadenza del quinquennio.

Art. 6 ORGANI

Sono organi della Consulta:

- il/la Presidente che ha il compito di promuovere e coordinare il programma delle attività e di fissare il calendario e l'ordine del giorno degli incontri; assicura i rapporti con l'amministrazione e gli uffici del Comune e di altri enti locali, nonché di associazioni e organizzazioni esterne; accoglie le istanze della cittadinanza da sottoporre all'attenzione della Consulta; cura e controlla che le attività della Consulta siano dirette al progressivo raggiungimento dei fini istituzionali predispone annualmente una relazione consuntiva sull'attività svolta dalla Consulta da presentare alla Giunta Comunale;
- i/le vicepresidenti che sostituiscono a turno il presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- l'assemblea che è l'organo collegiale della Consulta e delibera a maggioranza dei votanti;
- le commissioni che vengono istituite dalla Consulta secondo gruppi di lavoro specifici; sono composte da cinque membri; ciascuna commissione elegge al suo interno un/una coordinatore/coordinatrice che ne dirige i lavori e ne relazione all'assemblea.

Art. 7 FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

La prima riunione della Consulta è convocata dal Sindaco o dalla Sindaca e presieduta da quest'ultimo/a o da persona da lui/lei delegata.

Nella prima seduta, vengono eletti il /la Presidente e due vicepresidenti con votazione separata a scrutinio segreto. La carica di Presidente è incompatibile con la carica di Consigliere/a Comunale, Assessore/a, Sindaco/a.

Il/la presidente è eletto/a a maggioranza assoluta dei membri della Consulta; in caso di esito negativo della prima votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati più votati. Viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti.

I/le vicepresidenti sono eletti/e con le seguenti modalità: ciascun componente vota un unico nome, sono eletti/e vicepresidenti i/le candidate che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto/a il/la più giovane.

Il/la Presidente rappresenta la Consulta, convoca le riunioni, ne redige l'ordine del giorno e le presiede coordinandone l'attività.

I/le vicepresidenti sostituiscono a turno il Presidente a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 8 GARANTE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

All'interno della Consulta è eletto, con le stesse modalità di elezione del Presidente, il/la Garante delle persone diversamente abili.

Il/la Garante svolge funzioni di raccordo fra la Consulta, le associazioni, gruppi e/o singole persone con disabilità, promuove azioni volte ad attuare una cultura inclusiva delle differenze che coinvolga tutti i livelli di organizzazione della vita sociale.

Il/la Garante si fa portatore degli interessi particolari delle persone con disabilità ed esercita tale funzione nei confronti dell'Amministrazione anche attraverso proposte di provvedimenti, di tavoli tecnici di risoluzione dei problemi segnalati e di eventuali reclami di persone e/o di gruppi o associazioni.

Per queste finalità, il/la Garante proporrà progetti indirizzati a favorire l'accoglienza di persone diversamente abili, anche all'interno dell'Amministrazione Comunale, con progetti ad hoc che ne valorizzino le particolari abilità.

Vigila sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sulla fruibilità da parte di tutti e tutte dei servizi e degli uffici comunali.

Partecipa ad eventuali incontri, tavoli o convegni con altre amministrazioni, anche a livello provinciale o regionale, in relazione ai temi della disabilità.

Il Garante relaziona annualmente entro lo stesso termine di cui all'art. 9, 3° co. al Presidente della Consulta e al Sindaco in relazione alle attività svolte.

Art. 9 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Il/la Presidente convoca la Consulta, mediante avviso inviato anche per posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione, quando lo ritiene opportuno in base agli argomenti da discutere anche su segnalazione di almeno quattro membri o delle commissioni e comunque non meno di quattro volte l'anno.

Le commissioni sono convocate dai/dalle coordinatori/coordinatrici secondo le stesse modalità dell'assemblea.

Entro il termine per la presentazione del DUP, la Consulta annualmente presenta alla Giunta il programma annuale delle attività e delle iniziative e propone le azioni positive da intraprendere all'interno dell'Ente per raggiungere le finalità di cui agli artt. 1, 2 e 3 del presente Regolamento.

Di ogni seduta della Consulta e delle Commissioni è redatto specifico verbale da trasmettersi all'assessore/a di riferimento.

Art. 10 ONERI DI FINANZIAMENTO

L'Amministrazione Comunale fornisce alla Consulta i locali e le risorse strumentali per lo svolgimento delle proprie attività.

L'attività dei membri della Consulta è svolta a titolo gratuito.

Le spese necessarie per la realizzazione delle azioni e degli interventi, purché contenuti nel documento di cui all'art. 9, 3°co., a favore della realizzazione delle pari opportunità e della non discriminazione sono stanziati nel bilancio dell'ente e da questo gestite attraverso gli uffici competenti.

La Consulta può attingere anche ad eventuali fondi messi a disposizione dalla Regione, dallo Stato e della Comunità Europea.

Il presente regolamento si compone di 10 articoli

Cascina, 00/00/2021